

DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196  
“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE  
DEI DATI PERSONALI”

LEGISLATIVE DECREE JUNE, 30, 2003, N° 196.  
PRIVACY DISCLAIMER PROCESSING OF PERSONAL DATA

GIULIA BIAGI <sup>(1)</sup>, SANDRA NANNIPIERI <sup>(2)</sup>, GIANCARLO SIGNORINI <sup>(3)</sup>

RIASSUNTO

Il Decreto Legislativo, n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” o “Codice sulla privacy” (GURI n. 174, 29 luglio 2003, SO n. 123) ha abrogato la normativa precedente raccogliendo in un testo unico tutte le disposizioni in tema di privacy.

Questa norma stabilisce che chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano; garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali; sancisce che il trattamento dei dati personali è disciplinato assicurando un elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità previste per il loro esercizio da parte degli interessati, nonché per l’adempimento degli obblighi da parte dei titolari del trattamento.

Parole chiave: protezione; dati personali.

SUMMARY

The Legislative Decree n. 196/03 (June, 30, 2003) “Privacy disclaimer Processing of Personal Data” is the only reference for this matter (GURI n. 174, July, 292003, SO n. 123) and has deleted every previous rule on management or possession of data that are classified as being sensitive (general and tax data, as well as data of an economic nature and so on).

The new rule state that Nobody can be in possession of any data that is classified as being sensitive (art 4 letter “d” of the code) or legal (art. 4 letter “e” of the code) without the agreement of the subject. Everybody can protect personal data and, even if when the data are given by people, the rule guarantee that personal data must be processed by the use of instruments and procedures that are suitable to guarantee security and confidentiality either if they are performed on paper or on computer support.

Keys word: privacy; personal data.

---

<sup>(1)</sup> Dipartimento di Clinica Veterinaria, Direttore Prof. Fabio Carlucci.

<sup>(2)</sup> Az. USL 6 Livorno - Veterinario Dirigente.

<sup>(3)</sup> Scuola di Specializzazione in “Diritto e Legislazione Veterinaria”, Università di Parma.

## INTRODUZIONE

Il 1° gennaio 2004 è entrato in vigore il Codice della Privacy (Decreto Legislativo n. 196/2003) che riunisce in un unico testo la Legge 31 dicembre 1996 n. 675 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (GURI n. 5, 08 gennaio 1997, S.O. n. 3) e gli altri decreti legislativi, regolamenti e codici deontologici promulgati nel corso degli anni e che ingloba anche le importanti innovazioni scaturite dalla “giurisprudenza” del Garante e dalla Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (GUCE n. L 201, 31 luglio 2002). Tutte le aziende entro il 31 dicembre 2005 devono rispettare la nuova normativa la cui corretta applicazione permette non solo di adempiere agli obblighi di legge, ma anche di migliorare l’organizzazione aziendale ottimizzando i processi di lavoro e di operare nella consapevolezza che i dati trattati siano corretti, integri ed aggiornati.

Tuttavia, l’adeguamento per chiunque tratti dati di terzi per motivi non personali, e quindi aziende, liberi professionisti, pubbliche amministrazioni, associazioni e cooperative, è stato rinviato al 31 marzo 2006.

## DECRETO LEGISLATIVO DEL 30 GIUGNO 2003, N. 196

Il 30 giugno 2003 è stato emanato il Decreto Legislativo (D. L.gs) n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, detto anche “Codice sulla Privacy” (GURI n. 174, 29 luglio 2003, SO n. 123) che ha abrogato la normativa precedente raccogliendo in un testo unico tutte le disposizioni in tema di privacy.

La nuova norma stabilisce innanzi tutto che chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano e garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Inoltre sancisce che il trattamento dei dati personali è disciplinato assicurando un elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità previste per il loro esercizio da parte degli interessati, nonché per l’adempimento degli obblighi da parte dei titolari del trattamento.

L’art. 4 dà tutta una serie di definizioni e fra queste riteniamo utile ricordare, anche ai fini dell’osservanza della norma nelle strutture veterinarie, le seguenti:

**TRATTAMENTO:** qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;

**DATO PERSONALE:** qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale: solo il dato anonimo (cioè quello che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile) si trova al di fuori della definizione di dato personale;

**DATI IDENTIFICATIVI:** i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;

**DATI SENSIBILI:** dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale: la categoria dei dati sensibili, pertanto, non deve essere indebitamente estesa ai dati riferiti alle condizioni economiche o al reddito, a quelli attinenti ai requisiti morali o alla dignità delle persone, ecc. che dati sensibili non sono;

**DATI GIUDIZIARI:** dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale (in sostanza si tratta di dati personali che rivelano l'esistenza di determinati provvedimenti giudiziari soggetti ad iscrizione nel casellario giudiziale quali, ad esempio, i provvedimenti penali di condanna definitiva, la liberazione condizionale, il divieto od obbligo di soggiorno, le misure alternative alla detenzione);

**INTERESSATO:** è la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali, ed è dunque colui che esercita tutti i diritti relativi (nella realtà aziendale: i clienti, i fornitori, i dipendenti, ecc.);

**COMUNICAZIONE:** dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

**DIFFUSIONE:** dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

**DATO ANONIMO:** il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile.

## IL CLIENTE DELLA STRUTTURA VETERINARIA

Il cliente della struttura veterinaria si riconosce nell'"Interessato", previsto nel Titolo II del D. L.gs n. 196/03, art. 7, che gode del diritto di accesso: cioè ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile oltre ad avere il diritto di conoscere la loro origine, le finalità e le modalità del trattamento, la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumen-

ti elettronici, gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante, i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

L'interessato ha anche il diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l'attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi.

Infine, l'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta ed al trattamento dei propri dati per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Tutti questi diritti sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità (per esempio per lettera, per fax o per e-mail) al titolare (veterinario o associazione di veterinari) o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato: a tale richiesta deve essere fornito idoneo riscontro senza ritardo.

Quando riguarda l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7, commi 1 e 2 (conferma esistenza dati, comunicazione all'interessato dei dati stessi, origine dei dati, finalità e modalità e logica del trattamento, estremi identificativi di titolare e responsabile, soggetti a cui i dati possono essere comunicati) la richiesta può essere formulata anche oralmente e in tal caso è annotata sinteticamente a cura dell'incaricato o del responsabile.

Sottolineiamo che i diritti dell'interessato devono obbligatoriamente essere richiamati nell'informativa che i medici veterinari sono tenuti a rilasciare a clienti e fornitori ai sensi dell'art. 13 in base al quale devono essere date, oralmente o per iscritto, anche informazioni sulle finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati; sulla natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; sulle conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; sui soggetti o sulle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi; sugli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante.

## ATTIVITÀ PROFESSIONALE E RESPONSABILITÀ CIVILE DA TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI PERSONALI

L'art. 15 del D. L.gs n. 196/03 prevede che chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'art. 2050 del Codice Civile (C.C.) – Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose, che recita “chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se

non prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”. Inoltre, il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell’art. 11 che disciplina le modalità del trattamento ed i requisiti dei dati (i dati personali oggetto di trattamento sono trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; esatti e, se necessario, aggiornati; pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati).

Con il comma 1 dell’art. 15, il Codice della Privacy, annoverando il trattamento dei dati personali tra le attività “pericolose” ai sensi appunto dell’art. 2050 C.C., ha introdotto un principio contrario a quanto previsto dall’art. 2043 C.C. – Risarcimento per fatto illecito, che recita “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”, ed al quale deve ottemperare il veterinario ogni volta che viene chiamato a rispondere di responsabilità civile nell’esercizio della professione. In questa nuova fattispecie si verifica, a tutela dei clienti della struttura, un’inversione dell’onere della prova: il veterinario che cagiona un danno per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento del danno (patrimoniale e non) se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitarlo. Tali danni possono derivare dalla distruzione, perdita, accesso non autorizzato, trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

A carico del veterinario rimane, in ogni caso, l’onere della prova in quanto deve dimostrare che il danno che si è verificato non può essergli imputato: si evince che la prova liberatoria non riguarda tanto le modalità del fatto dannoso quanto piuttosto le modalità di organizzazione dell’attività professionale. Il Codice della Privacy, fra l’altro, prevede un obbligatorio aggiornamento, che deve essere periodico, sistematico e continuo, sia per le imprese che per i professionisti, e quindi anche i veterinari. Ne consegue la necessità non solo di dover adottare le misure minime di sicurezza previste dall’allegato B del Codice stesso per evitare la responsabilità penale ma anche quella di adottare tutte le misure di sicurezza che, con riferimento allo stato delle conoscenze tecniche del momento, siano ritenute le più efficaci.

## ACCERTAMENTI E CONTROLLI

Il D. L.gs n. 196/03 prevede che il Garante della Privacy possa disporre di accessi a banche di dati, archivi o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al controllo del rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali e possa far eseguire controlli da personale dell’Ufficio ed avvalersi anche, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato. Inoltre, ricordiamo che ai sensi del comunicato del Garante per la protezione dei dati personali del luglio 2005 è stata potenziata l’attività ispettiva dell’autorità garante con la collaborazione della Guardia di Finanza.

## SISTEMA SANZIONATORIO

Il sistema sanzionatorio contemplato dal D. L.gs n. 196/03 prevede sanzioni sia di tipo amministrativo che penale alquanto pesanti.

Le sanzioni di tipo amministrativo sono stabilite negli articoli dal 161 al 166. Per esempio, l'omessa o inadeguata informativa dell'interessato è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro o, nei casi di dati sensibili o giudiziari o di trattamenti che presentano rischi specifici o, comunque, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati, da cinquemila euro a trentamila euro e la somma può essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore e l'omessa o incompleta notificazione è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro e con la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o più giornali indicati nel provvedimento che la applica.

Gli illeciti penali sono presi in considerazione negli articoli dal 167 al 172, che stabiliscono che la condanna per uno dei delitti previsti dal presente codice importa la pubblicazione della sentenza. Per esempio, il trattamento illecito di dati è punito, se dal fatto deriva documento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi e se la violazione riguarda quanto disposto dagli articoli 17 (Trattamento che presenta rischi specifici), 20 (Principi applicabili al trattamento di dati sensibili), 21 (Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari), 22 (Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari) è punito, se dal fatto deriva documento, con la reclusione da uno a tre anni.

## ADEMPIMENTI OBBLIGATORI PER UNA STRUTTURA VETERINARIA

Ricordiamo che quando abbiamo citato l'art. 4 del D. L.gs n. 196/03 abbiamo riportato solo alcune delle definizioni che sono state adottate. In questa sede, dato che è necessario definire un organigramma della struttura veterinaria in modo da poter assegnare a quanti sono in essa coinvolti compiti e responsabilità per adeguarla al Codice sulla Privacy, riteniamo utile riportare anche le definizioni di titolare, responsabile e incaricato del trattamento:

**TITOLARE:** è la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione o organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento dei dati personali ed agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;

**RESPONSABILE:** è la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;

**INCARICATO:** è la persona fisica autorizzata a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile.

Facendo riferimento ad una struttura veterinaria, si può riconoscere nel "Titolare" una persona fisica solo se, effettivamente, si tratta di un individuo, come può essere un veterinario che opera da solo oppure un ente collettivo o una società nel suo complesso, se si tratta di strutture veterinarie costituite in forma societaria. In quest'ultima fattispecie, i veterinari che si associano possono optare per una gestione individuale e separata dei dati detenuti da ciascun professionista (in questo caso ciascun veterinario assumerà la veste di "titolare" del trattamento); oppure per una contitolarietà da parte di tutti o di alcuni dei medici veterinari; oppure per un'unica entità (l'associazione professionale) che assumerà la qualità di "titolare" del trattamento. Ovviamente il tipo di organizzazione scelta condiziona il tipo di responsabilità dei singoli professionisti e, in particolare, gli adempimenti obbligatori e il rapporto con i clienti.

A questo proposito, riteniamo utile citare anche il disposto dell'art. 28 del D. L.gs n. 196/03: "Quando il trattamento è effettuato da una persona giuridica, da una pubblica amministrazione o da un qualsiasi altro ente, associazione od organismo, titolare del trattamento è l'entità nel suo complesso o l'unità od organismo periferico che esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza": in questo caso titolare del trattamento è l'entità nel suo complesso, e non la persona fisica legale rappresentante oppure delegata in tal senso.

Il titolare del trattamento può essere affiancato da altre due figure, che sono designate facoltativamente, il responsabile o l'incaricato del trattamento dei dati personali. Comunque, se designato, il responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza; i compiti che gli vengono affidati devono essere analiticamente specificati per iscritto dal titolare; deve effettuare il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni previste e delle proprie istruzioni. Riteniamo che solo in strutture veterinarie di dimensioni medio-grandi la designazione del responsabile possa rivelarsi una soluzione ottimale per razionalizzare compiti e responsabilità.

Infine, l'incaricato del trattamento, che opera sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite, è colui che materialmente svolge il lavoro; la designazione è effettuata per iscritto e individua puntualmente l'ambito del trattamento consentito. Le lettere di nomina e le istruzioni (che possono essere contenute nella lettera di nomina) e la lista degli incaricati con l'ambito di trattamento consentito, da aggiornare periodicamente (con cadenza almeno annuale) devono essere conservate. Pertanto in ambito veterinario devono essere designati "incaricati" tutti coloro che si trovano materialmente ad operare trattamenti di dati, e quindi eventuali collaboratori (anche medici) del veterinario ed eventuali collaboratori o dipendenti con funzioni di segreteria/reception, fatturazione, contabilità, ecc.

Per quanto riguarda il rapporto di collaborazione della struttura veterinaria, sia che sia costituita da un singolo veterinario o da un'associazione di veterinari, con altri professionisti o con personale tecnico amministrativo, con rapporto di lavoro

subordinato o a titolo di collaborazione professionale od occasionale, il Titolare del trattamento deve fornire al lavoratore/collaboratore un'adeguata informativa per il trattamento dei dati e deve richiedere il consenso scritto del lavoratore/collaboratore al trattamento degli eventuali dati sensibili, dei quali il titolare potrebbe venire a conoscenza in costanza del rapporto di lavoro, quali lo stato di salute, l'adesione a un sindacato, ecc..

Il rapporto che si instaura tra il veterinario ed il cliente è un rapporto tra privati che non prevede il trattamento di dati sensibili; il trattamento dei dati comunque è possibile se è stata a priori rilasciata un'informativa da parte del veterinario (il titolare) al cliente (l'interessato) ed il consenso da parte del cliente (l'interessato) al veterinario (il titolare).

L'informativa è il mezzo, orale o scritto, con cui il titolare del trattamento adempie all'obbligo di trasparenza nei confronti dell'interessato che, in base all'art. 13 del D. L.gs n. 196/03, deve conoscere le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; le conseguenze di un'eventuale rifiuto di rispondere; i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o di incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi; i suoi diritti previsti all'art. 7; gli estremi identificativi del titolare e, se designato, del responsabile del trattamento. L'informativa non è dovuta invece quando i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria ed al fine di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria oppure quando comporti un impiego di mezzi sproporzionati rispetto al diritto tutelato ovvero si riveli impossibile.

L'art. 23 del Codice sulla Privacy prevede che il trattamento di dati personali è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato; tuttavia, l'obbligo del consenso non è richiesto in una serie di casi espressamente enunciati all'art. 24. In ambito veterinario è indispensabile conoscere i motivi e le finalità della raccolta dati. Non è quindi obbligatorio richiedere il consenso quando il trattamento dei dati è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria (comunicazioni obbligatorie all'Asl o all'Anagrafe Regionale) e per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato (fatturazione, emissione di parcelle, archivio dei clienti); infine, quando riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati.

Riteniamo comunque che richiedere espressamente il consenso del cliente sia opportuno tutte le volte che i dati personali raccolti vengono utilizzati per un'attività non strettamente legata al rapporto professionale (inserimento in mailing list di informazioni veterinarie di qualsiasi genere) mentre che sia obbligatorio ogni qual volta i dati personali raccolti vengono utilizzati per finalità completamente diverse a quelle che si presuppone si abbiano nel normale rapporto contrattuale cliente-veterinario (cessione dei dati a società di marketing e/o a società fornitrici di beni o servizi connessi agli animali).



Il consenso può riguardare l'intero trattamento o una o più operazioni dello stesso ed è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è documentato per iscritto (quando il trattamento riguarda dati sensibili) e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 13, cioè se è stato preceduto dall'informativa.

Premesso che l'art. 26 del D. L.gs n. 196/03 ribadisce che i dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante, nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal presente codice, nonché dalla legge e dai regolamenti, tuttavia vengono previste alcune deroghe, riprese anche nell'Autorizzazione generale del Garante per il trattamento dei dati da parte degli esercenti le professioni sanitarie (art. 1.3 lett. b aut. del 30 giugno 2004), in base alle quali i dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza consenso, previa autorizzazione del Garante quando è necessario per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria per la gestione del rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione e di previdenza e assistenza, nei limiti previsti dall'autorizzazione e ferme restando le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta.

Dal momento che non si tratta di dati sensibili non è necessario chiedere il consenso al trattamento dei dati ai fornitori intesi nel senso più ampio del termine anche se il Codice della Privacy dispone per il titolare del trattamento l'obbligo di informare i propri fornitori della sua qualità di titolare, della sua organizzazione, degli scopi e delle modalità di trattamento, dei diritti goduti dal fornitore stesso in qualità di interessato inviando l'informativa prevista dall'art. 13.

## MISURE MINIME DI SICUREZZA

Per prevenire la possibilità che venga effettuato un trattamento dei dati in maniera non conforme alle disposizioni del Codice della Privacy, è stato stabilito che tutti i titolari del trattamento abbiano l'obbligo di adottare misure minime di sicurezza che sono diverse se il trattamento avviene per mezzo di strumenti elettronici, il computer, o senza (archivi cartacei).

Il Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza è riportato nell'Allegato B del Codice della Privacy e fa specifico riferimento a quanto disposto negli articoli 33 (Misure minime), 34 (Trattamenti con strumenti elettronici), 35 (Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici) e 36 (Adeguamento).

Le misure di sicurezza da adottare in caso di trattamento con strumenti elettronici, sono:

- 1) un sistema di autenticazione informatica ovvero accesso ai dati solo tramite un UserId e una password che deve avere le caratteristiche di cui all'allegato B (username e password per ogni pc e per ogni incaricato del trattamento);
- 2) l'adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione, che consistono in regole idonee, per esempio, ad assegnare, conservare ed annullare le password in regime di adeguata segretezza;

- 3) utilizzazione di un sistema di autorizzazione qualora vi siano incaricati che abbiano accesso a categorie diverse di dati; in questo caso le password dovranno essere organizzate in modo che ogni incaricato possa accedere solo ai dati che è autorizzato a trattare;
- 4) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
- 5) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici, e quindi installazione di un programma antivirus, di un programma firewall e di un programma antispy che devono essere periodicamente aggiornati, in considerazione del fatto che i computer sono collegati ad Internet, per impedire l'accesso online agli elaboratori, nonché adozione di tutte le misure di sicurezza (per esempio, e a discrezione del titolare del trattamento: serrature, antifurti, sorveglianza durante gli orari di apertura, ecc.) volti ad impedire l'accesso fisico ai computer o la trafugazione dei dati;
- 6) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi (e quindi predisposizione di una procedura di backup con conseguente adozione delle stesse misure di sicurezza anche nei confronti dei supporti contenenti le copie dei dati), onde evitare la perdita o la distruzione irreparabile dei dati;
- 7) Devono essere adottate misure specifiche in caso di banche dati sanitarie.  
Le misure di sicurezza da adottare in caso di trattamento con strumenti diversi da quelli strumenti elettronici, sono:
  - 1) il titolare del trattamento deve impartire istruzioni scritte finalizzate al controllo ed alla custodia, per l'intero ciclo necessario allo svolgimento delle operazioni di trattamento, degli atti e dei documenti contenenti dati personali. Nell'ambito dell'aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati, la lista degli incaricati può essere redatta anche per classi omogenee di incarico e dei relativi profili di autorizzazione;
  - 2) gli incaricati del trattamento, quando gli atti e i documenti contenenti dati personali sensibili o giudiziari sono loro affidati per lo svolgimento dei relativi compiti, devono controllarli e custodirli fino alla restituzione in maniera che ad essi non accedano persone prive di autorizzazione, e devono restituirli al termine delle operazioni affidate;
  - 3) l'accesso agli archivi contenenti dati sensibili o giudiziari deve essere controllato e le persone ammesse, a qualunque titolo, dopo l'orario di chiusura, devono essere identificate e registrate. Quando gli archivi non sono dotati di strumenti elettronici per il controllo degli accessi o di incaricati della vigilanza, le persone che vi accedono devono essere preventivamente autorizzate.

## CONCLUSIONI

A conclusione di questo breve excursus sul Codice della Privacy, emanato con il D. L.gs n. 196/03 e costituito da ben 186 articoli e da tre allegati (Allegato A, “Codici di Deontologia”; Allegato B, “Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza”; Allegato C, “Trattamenti non occasionali effettuati in ambito giudiziario o per fini di polizia”) ed entrato in vigore il 1° gennaio 2004, riteniamo di poter affermare che questa nuova norma razionalizza la normativa sui dati personali. Tale corpus legislativo trova, così, una sistemazione organica e pone il nostro Paese all'avanguardia rispetto ai partners europei in quanto primo esempio di Codice in materia di Privacy. Il Codice trova la sua naturale collocazione nella sempre maggior attenzione che il nostro Paese dedica al tema della protezione dei dati personali e deve, inoltre, essere considerato riguardo alle preoccupazioni dei pubblici amministratori nel momento in cui l'informatica accresce il proprio ruolo nella gestione dei procedimenti.

Dei diversi principi generali che vengono fissati, in queste nostre brevi conclusioni, il primo che vogliamo citare è “Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano”: crediamo sia un principio generale che soltanto implicitamente era desumibile dalla normativa precedente. Per secondo, ma non per importanza, ricordiamo il Principio di necessità, corollario dell'alto livello di tutela che il Codice della Privacy vuole imprimere ai dati personali e che limita il loro trattamento ai soli dati necessari imponendo a coloro che trattano dati di utilizzare con moderazione le informazioni, evitando la raccolta e l'impiego di quei dati che non siano effettivamente necessari e utilizzando, se sufficienti al trattamento, quei dati aventi caratteristiche non invasive della sfera personale (dati anonimi).

Riteniamo poi che uno dei capisaldi del Codice della Privacy sia l'Informativa che obbliga chiunque tratti dati personali a informare in modo chiaro ed esaustivo gli interessati in merito ai motivi del trattamento (finalità e scopi), ai criteri di elaborazione dei dati (sia manuali che informatizzati), all'obbligo o meno a fornire le informazioni, alla durata dei trattamenti e a dove rivolgersi per esercitare i diritti di controllo. È un atto che se non effettuato nei modi dovuti genera gravi conseguenze per il Titolare del trattamento (sanzioni amministrative, sospensione dei trattamenti, rischio penale) e deve costituire un accordo chiaro e rispettato tra i due soggetti del trattamento (Titolare e Interessato) dicendo chiaramente cosa accadrà dei dati trattati facilitando il diritto di controllo, sancito dal Codice della Privacy, da parte dell'Interessato.

Infine riteniamo che un aspetto nuovo e rilevante sia costituito dal fatto che il Codice della Privacy abbia introdotto il concetto di “inversione dell'onere della prova”, ovvero non è chi accusa un danno a dover dimostrare di averlo subito ma chi ne è imputato a dover dimostrare che il danno non esiste. Nel C.C. (art. 2050) era già prevista la “Responsabilità per l'esercizio di attività pericolosa”, ed in questo modo è stato di fatto introdotto un rischio nuovo nei normali comportamenti costringendo alla ricerca di forme comportamentali a garanzia di coloro che effettuano i trattamenti.

Nell'espletamento dell'attività professionale veterinaria i dati personali che vengono trattati non sono, in linea di massima, né dati sensibili né giudiziari e quindi non esiste l'obbligo di redazione del Documento Programmatico della Sicurezza. Tuttavia, il legislatore ha previsto anche l'adozione di "misure minime" (sono predefinite e la loro non adozione prevede sanzioni di tipo penale) e di "misure idonee" (non sono determinate a priori ma definite a discrezione e sotto la responsabilità del titolare e, se nominato, del responsabile del trattamento, e la loro mancata adozione comporta, nel caso in cui l'omissione causasse danni a qualcuno, una responsabilità di tipo civile che obbligherebbe il titolare e il responsabile del trattamento al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quali il danno biologico, morale, esistenziale) di sicurezza. Le "misure idonee" da adottare non sono stabilite dal Codice della Privacy nel quale però si precisa che devono essere tutte quelle misure "adeguate alla realtà ove i dati sono trattati" e che siano prese "utilizzando le migliori tecnologie del momento", in modo da minimizzare "i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta".